

## Scheda 4.1

Natura - Regio Decreto

Titolo - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) - Art. 109

Estremi - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) - Art. 109 (come modificato dal decreto legge 6 dicembre 2011 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214)

Pubblicazione - Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2011, n. 300

Settore tematico - Agriturismo: alloggio e agriturismo

Categoria - Pubblica Sicurezza

Sintesi del contenuto - L'articolo 109 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal decreto legge 6 dicembre 2011 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che le strutture ricettive turistiche comunichino all'autorità di pubblica sicurezza, entro le 24 ore successive all'arrivo, le generalità delle persone alloggiate, avvalendosi di mezzi informatici/telematici, secondo le modalità indicate con successivo Decreto del Ministero dell'Interno (vedi scheda 4.2).

Collegamento al testo (Riferimenti normativi) –

<http://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/InfoGen.aspx>